

Dichiarazione Iva, quadro VQ per i crediti pregressi «liberati»

Il credito sbloccato nel 2023 pagando la cartella resta congelato se in quell'anno sono stati omessi altri versamenti

Imposte indirette

Le istruzioni non sembrano chiare circa la «necessità» di compilazione

Meglio redigere il prospetto ogni anno, fino all'integrale sblocco di somme sospese

A cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Ecceденze a credito pregresse sospese, loro «liberazione», crediti dell'anno e recuperi d'imposta mediante dichiarazione integrativa. In fase di compilazione del modello Iva, occorre prestare molta attenzione alla gestione di tali situazioni, al fine di evitare di perdere per strada i crediti o di utilizzarli indebitamente.

I tre quadri sotto esame

I quadri coinvolti sono essenzialmente tre.

❶ Il quadro VN va azionato quando nel 2023 è stata presentata una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine prescritto per l'invio del modello relativo al periodo successivo a quello di riferimento dell'integrativa stessa (ad esempio, integrativa sul 2020 presentata nel 2023).

❷ La compilazione del quadro VQ scatta invece in caso di ecceденze a credito relative ad annualità pregresse (quindi dal 2018, anno d'implementazione del meccanismo del credito presunto, fino al 2022) il cui utilizzo è stato sospeso a causa di carenti versamenti nelle medesime annualità e per le quali si attende lo «sblocco».

❸ Chiude il cerchio il quadro VL, nel quale confluiscono (riga VL12) gli eventuali crediti pregressi «liberati» dai versamenti effettuati nel 2023 e fino alla presentazione della dichiarazione per tale annualità, derivanti

da avvisi bonari o cartelle, e nel quale si determina anche l'eventuale credito sospeso dell'anno.

Ecceденze di credito pregresse

Partiamo dal quadro VQ il quale, come già detto, monitora le ecceденze di credito pregresse.

La prima cosa che bisogna chiedersi è se il prospetto vada compilato anche in assenza di versamenti che consentono la «liberazione» (non necessariamente integrale) del credito sospeso, al fine di riportare quest'ultimo in avanti. A tal proposito, si ricorda che i versamenti da indicare sono quelli successivi alla presentazione della dichiarazione precedente (relativa al 2022) e fino a quella ora in scadenza.

Le istruzioni alla compilazione del modello non aiutano perché affermano solo che il quadro consente «la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti». Si potrebbe allora affermare che vada compilato solo se nel 2023 sono intervenute variazioni rispetto agli anni precedenti (ossia se nel 2023 sono stati effettuati versamenti relativi ai crediti sospesi).

Tuttavia, chi scrive ritiene che il quadro dovrebbe essere compilato ogni anno, a prescindere dall'effettuazione di versamenti forzosi oggetto di monitoraggio, anche solo per evitare che il credito sospeso possa essere «dimenticato», e fino a che lo stesso non sia integralmente «liberato».

Questa sembra peraltro l'impostazione preferibile anche considerando che nel campo 4 del rigo VQ1 vanno indicati i versamenti fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, con ciò lasciandosi intuire una sorta di meccanismo di riporto di anno in anno.

Versamenti e crediti potenziali

Nel quadro VL, rigo VL30, vanno indicati i versamenti effettuati in relazione al periodo oggetto di dichiarazione (anno 2023) fino alla data di presentazione della stessa. Nel VL41 viene invece determinato il credito potenziale del 2023.

Potrebbe essere che, nel corso del 2023, non siano stati effettuati

alcuni versamenti, in ipotesi 2mila euro relativi al mese di novembre, mentre la liquidazione di dicembre chiude con un credito, ad esempio di 5mila euro, che risulterebbe parzialmente sospeso (per 2mila euro) a causa dell'omesso versamento.

In questo caso, si ritiene possibile procedere col ravvedimento operoso utilizzando il credito annuale disponibile. La compensazione, da intendersi orizzontale in quanto il credito è più recente del debito, deve transitare su F24. Se la dichiarazione è presentata dopo la compensazione, la stessa terrà conto del ravvedimento.

Diversamente, occorrerà presentare un'integrativa per evidenziare il versamento mediante compensazione (circolare 42/E/2016). L'utilizzo del credito annuale sarà monitorato nella dichiarazione relativa al 2024.

Credito sospeso e sbloccato

Un altro caso particolare, che coinvolge sia il quadro VQ che il VL, è quello del credito sospeso di anni precedenti sbloccato nel 2023, anno nel quale sono stati parimenti omessi alcuni versamenti.

Si consideri, per esempio, che il credito potenziale del 2019, pari a 4mila euro, sia stato «liberato» nel 2023 a seguito del pagamento della relativa cartella. Nel 2023 non è stato però effettuato il pagamento del debito scaturente dalla liquidazione di novembre, per semplicità pari sempre a 4mila euro. Il credito 2019 «liberato» è utilizzabile o risulta bloccato a causa dei carenti versamenti 2023?

Nonostante il credito 2019 sia stato «liberato», sembrerebbe che lo stesso, per effetto dell'impostazione del quadro VL, risulti «di nuovo» sospeso finendo per confondersi con i dati dell'anno 2023.



Infatti, il credito del 2019 "rivitalizzato" passa dal quadro VQ al VL12, rigo, quest'ultimo, che, seguendo le istruzioni al modello, dev'essere considerato al fine di determinare il credito/debito annuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi

IL RAVVEDIMENTO PRE DICHIARAZIONE

Nel 2023 non è stato pagato il debito Iva relativo alla liquidazione di novembre, pari a 2mila euro. I debiti relativi agli altri mesi, pari a 38mila euro, sono stati versati.

La liquidazione di dicembre chiude con un credito di 5mila euro che il contribuente, a gennaio, utilizza per ravvedere il debito di novembre. Considerato che il ravvedimento è avvenuto prima della presentazione della dichiarazione Iva, il quadro VL deve essere compilato come di seguito.

Nel quadro VL30, campo 3, va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti, compreso il ravvedimento effettuato a gennaio.

VL30	Ammontare IVA periodica				1	40.000,00			
		Iva periodica dovuta	Iva periodica versata	Iva periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	Iva periodica versata a seguito di cartelle di pagamento				
		2	40.000,00	3	40.000,00	4	,00	5	,00

Per effetto del pagamento di tutta l'Iva periodica dovuta, il credito emerge nella sua interezza.

VL32	IVA A DEBITO	,00
	ovvero	
VL33	IVA A CREDITO	5.000,00

L'utilizzo del credito 2023 per il ravvedimento sarà monitorato nel quadro VL del Modello Iva 2025, relativo al 2024.

LO «SBLOCCO» E IL MANCATO VERSAMENTO

Alfa ha un credito "potenziale" relativo al 2019 pari a 4mila euro. Nel 2023 il credito è stato "liberato" a seguito del pagamento della relativa cartella.

Nel 2023 non è stato però pagato il debito relativo alla liquidazione di novembre, sempre pari a 4mila euro. In dichiarazione annuale va quindi compilato il quadro VQ.

VQ1	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	Iva periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti				
	1	2019	2	XXX,00	3	4.000,00	4	,00
	Iva periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	Iva periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato				
	5	,00	6	4.000,00	7	,00	8	4.000,00

Il credito 2019 "liberato" confluisce poi nel quadro VL.

VL12	Versamenti periodici omessi	1	4.000,00	
		Gruppo IVA (*)	2	,00

Viene però "bloccato" per effetto dei carenti versamenti 2023.

VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	
	1	YYY,00	2

L'USO DEL CREDITO 2023

Regole per le compensazioni

Il credito relativo al 2023 può essere utilizzato in compensazione ovvero, ricorrendone i presupposti, chiesto a rimborso (anche parzialmente).

In caso di compensazione va tenuto presente che:

- le compensazioni verticali (sono tali quelle Iva da Iva, eccetto la compensazione di un credito di più recente formazione rispetto al debito) sono "libere";
- quelle orizzontali entro i 5mila euro possono essere effettuate sin dal 1° gennaio 2024 usando i sistemi messi a disposizione dalle Entrate;
- oltre i 5mila euro bisogna attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello munito di visto di conformità.